

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2023, n. 162.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
19 SETTEMBRE 2023, N. 124

Alla rubrica del capo I, le parole: «in materia coesione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di coesione».

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 178:

alla lettera a), dopo le parole: «con le politiche settoriali» sono inserite le seguenti: «, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027» e le parole: «Piano nazionale per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1») e le parole: «e tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto»;

al numero 1), le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

al numero 4), le parole: «articolato per annualità» sono sostituite dalle seguenti: «, articolato per annualità,» e le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;

al numero 6), le parole: «di assegnazione; a detti» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione, a detti»;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)», le parole: «e tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto» e la parola: «nazionale» è sostituita dalle seguenti: «nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027»;

al numero 1), le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

al numero 3), le parole: «nel territorio regionale di Città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «di città metropolitane nel territorio regionale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese quelle di cui all'articolo 53»;

al numero 5), le parole: «della citata legge n. 178 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge»;

al comma 3, la parola: «profilli» è sostituita dalla seguente: «profili», le parole: «delibera CIPESS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e dopo le parole: «è sottoposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020,».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ciascun anno finanziario», dopo



le parole: «di cassa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «viene erogata» sono inserite le seguenti: «, anche in più soluzioni,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «a titolo di pagamenti intermedi e di saldo,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle spese sostenute dai beneficiari,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «spese sostenute» sono inserite le seguenti: «dai beneficiari»;

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alinea, primo periodo»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati»;

al comma 6, le parole: «risultanti del Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dal Sistema»;

al comma 7, al secondo periodo, le parole: «alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e, al terzo periodo, la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «inseriti».

All'articolo 3:

al comma 1 e alla rubrica, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «decreto – legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo»;

al comma 3, le parole: «, del monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del monitoraggio»;

al comma 4, la parola: «Fermo» è sostituita dalle seguenti: «Fermo restando» e le parole: «dei dati, è» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati è».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: «, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», la parola: «esclusivamente» è soppressa, dopo le parole: «di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;

alla lettera *b*), capoverso 6, dopo le parole: «del cronoprogramma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati

tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «e il PNRR, e composto» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR e composto», dopo le parole: «dal Ministro delle imprese e del made in Italy,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» e dopo le parole: «dal Ministro per lo sport e i giovani,» sono inserite le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome»;

al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera *d*)»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «, di seguito PSNAI» sono sostituite dalla seguente: «(PSNAI)»;

al secondo periodo, dopo le parole: «della mobilità» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità,»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione»;

al comma 4, la parola: «livelli» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;


al comma 5, le parole: «i monitoraggi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati risultanti dai monitoraggi»;

al comma 6, le parole: «le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «lo svolgimento delle funzioni».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «cittadini» è sostituita dalla seguente: «stranieri», le parole: «alle manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla manutenzione» e le parole: «reflue, di deposito di carburante, alla» sono sostituite dalle seguenti: «reflue e di deposito di carburante e alla»;



al terzo periodo, dopo le parole: «ai periodi precedenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», la parola: «assegnate» è sostituita dalle seguenti: «e sono assegnate» e le parole: «complessivo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivo di»;

al quarto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «del CIPESS» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «valutazioni di incidenza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 6, lettera a), dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «la soglia massima» sono sostituite dalle seguenti: «il limite massimo di spesa»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «che costituiscono la rete» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella rete».

Nel capo II, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia). — 1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Alla rubrica del capo III, la parola: «SUD» è sostituita dalle seguenti: «per il Mezzogiorno».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani,», dopo le parole: «dal Ministro delle imprese e del made in Italy,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,», dopo le parole: «all'ordine del giorno» sono inserite le seguenti: «di ciascuna riunione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato»;

al terzo periodo, le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

al quarto periodo, le parole: «Alla prima riunione» sono sostituite dalle seguenti: «Nella prima riunione»;

al comma 3:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica»;

alla lettera e), la parola: «centrali» è soppressa;

al comma 4, al quinto periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo» e, al sesto periodo, dopo le parole: «può essere composto» è inserita la seguente: «anche»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «definiti» è sostituita dalla seguente: «definite»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «del 2017, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 cessano» e, al secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

al comma 9, dopo le parole: «comma 6-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei ministri, una» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri una»;

al comma 11, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a», dopo le parole: «al 2034» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e la parola: «rivenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» sono inserite le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale», dopo le parole: «gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa



delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «(SUAP), di cui al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 2:

all'alea, le parole: «rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e» sono soppresse;

alla lettera b), dopo le parole: «intervento edilizio» è inserita la seguente: «produttivo»;

al comma 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 43-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «, nonché» è sostituita dalla seguente: «e», dopo le parole: «del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del com-

mercio,», dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo»;

al secondo periodo, dopo le parole: «abilitativi e autorizzatori» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «al trasferimento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «al trasferimento nonché»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11»;

al comma 4:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e al PNR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali»;

al secondo periodo, la parola: «semplificazioni» è sostituita dalla seguente: «semplificazione»;

al terzo periodo, le parole: «dell'accordo o protocollo» sono sostituite dalle seguenti: «del protocollo o della convenzione»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalla seguente: «Coloro», le parole: «presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13» e dopo le parole: «e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alea, dopo le parole: «tre giorni» è inserita la seguente: «lavorativi»;

alla lettera a), le parole: «e in caso di» sono sostituite dalle seguenti: «; per le»;

alla lettera b), le parole: «il soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente»;

alla lettera c), le parole: «14-quinquies, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «14-quinquies della legge»;

alla lettera d), dopo le parole: «di progettazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;



al comma 5, secondo periodo, le parole: «costituisce, variante» sono sostituite dalle seguenti: «essa costituisce variante»;

al comma 6, primo periodo, la parola: «trova» è sostituita dalla seguente: «trovi»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «gli aiuti sono concessi» sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto»;

al comma 2, secondo periodo, il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti» sono inserite le seguenti: «, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti,» e le parole: «nonché ai settori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nei settori»;

al secondo periodo, le parole: «punto 18» sono sostituite dalle seguenti: «, punto 18,»;

al comma 6, terzo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per investimenti nella».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e, al secondo periodo, le parole: «e documenti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei documenti»;

al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «standard» è sostituita dalla seguente: «criteri» e dopo la parola: «fermi» è inserita la seguente: «restando»;

al comma 3, le parole: «SACE S.p.A. dà» sono sostituite dalle seguenti: «La società SACE S.p.A. dà» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima SACE,»;

al comma 4, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «decreto – legge n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 76»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comprese tra i siti di interesse nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziare nel proprio bilancio»»;

al comma 6, dopo le parole: «dell'Allegato V.3 al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «30.000» è sostituita dalle seguenti: «euro 30.000» e la parola: «50.000» è sostituita dalle seguenti: «euro 50.000»;

alla lettera b), dopo le parole: «coesione territoriale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «anteriore» è sostituita dalla seguente: «antecedente».



All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024», le parole: «dei comuni, appartenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni appartenenti» e dopo le parole: «a tempo indeterminato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «tramite la manifestazione di interesse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2,»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», la parola: «destinato» è sostituita dalla seguente: «destinate» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: «da Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'associazione Formez PA»;

al terzo periodo, la parola: «diposizione» è sostituita dalla seguente: «disposizione»;

al sesto periodo, le parole: «con Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «con l'associazione Formez PA»;

al comma 8, alinea, le parole: «per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2025»;

al comma 9, le parole: «rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche».

All'articolo 20:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

alla rubrica, dopo le parole: «all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 21:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

alla lettera a):

dopo le parole: «al comma 1» è inserita la seguente: «, alinea» e le parole: «"e sicurezza"» sono sostituite dalle seguenti: «"e alla sicurezza"»;

al capoverso s-bis), le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

alla lettera b):

all'alinea, la parola: «1-bis») è sostituita dalla seguente: «1-bis»;

al capoverso, la parola: «1-ter») è sostituita dalla seguente: «1-ter.» e dopo le parole: «all'articolo 140 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) alla rubrica, dopo la parola: "difesa" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza"»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e le parole: «di seguito piano» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato "piano"»;

al secondo periodo, dopo le parole: «risorse umane» è inserita la seguente: «, strumentali»;



al comma 3, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.» e le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e alla sicurezza»;

al comma 4, dopo le parole: «del piano» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023»;

al comma 7, le parole: «relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal» e le parole: «per l'anno 2023 e» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023 e a».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera *b*):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) all'alinea, le parole: “nella ZES” sono sostituite dalle seguenti: “nella ZES unica”»;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 1, le lettere *a-bis*), *a-quater*), *a-quinquies*) e *a-sexies*) sono abrogate»;

il numero 3) è soppresso;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «, comunque,» è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: «al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, lettera *c*), le parole: «Ionica – Interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ionica Interregionale»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al secondo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono inserite le seguenti: «citato regolamento di cui al».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1416):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia MELONI e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO (Governo MELONI-I), il 19 settembre 2023.

Assegnato alla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 19 settembre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 27 settembre 2023; il 5, il 16, il 17, il 24, il 25 e il 26 ottobre 2023.

Esaminato in Aula il 27 e il 30 ottobre 2023; approvato il 31 ottobre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 927):

Assegnato alla Commissione 5ª (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 31 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale del-

lo Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 5ª (Programmazione economica, bilancio), in sede referente, il 7, l'8 e il 9 novembre 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 novembre 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 116.

23G00175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2023, n. 163.

Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

